

**T.A.R. CAMPANIA**

**NAPOLI**

Ricorre la sig.ra **Sonia Guarascio** (C.F.GRSSNO79L45D086O) nata a Cosenza il 5.7.1979, in proprio e quale titolare della ditta individuale *Azienda Agricola Pantana Soprana di Guarascio Sonia* con sede in Aquara (SA), loc. Pantana 4 (p.iva 05726610651) rappresentata e difesa, con facoltà congiunte e disgiunte – giusta mandato rilasciato su foglio separato da intendersi apposto in calce al presente atto – dagli avvocati Emilio Forrisi (C.F.: FRRMLE75A05Z401Y; fax n. 089 2965649; pec→ *forrisifortunaavvocati@pec.ordineforense.salerno.it*) e Annarita Fortuna (C.F: FRT NRT 75E42 H703Z) con i quali elettivamente domicilia in Salerno alla Via Sichelmanno 8

**contro**

- **Regione Campania**, in persona del Presidente p.t. della G.R.

**e nei confronti di**

- **Federica De Donato** (C.F. DDNFRC92C50A783H) titolare dell'Azienda Agricola di De Donato Federica, Contrada Fonte Zuppino 20 San Marco Dei Cavoti (BN)

- **Iampietro Cristian** (C.F. MPTCST91C20A783M) , Contrada Serra Mangialatte Snc. Baselice (BN)

nella veste di soggetti controinteressati in qualità di richiedenti il sostegno economico collocati nella parte finale della graduatoria delle “domande ammissibili e finanziabili”

**per l'annullamento - previa sospensione :**

1) della nota prot. n. 2020.0385135 del 17.8.2020, trasmessa a mezzo pec, con la quale il Dirigente della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Servizio Territoriale Provinciale di Salerno ha disposto il diniego definitivo della domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente (Id. 84250141524);

2) del decreto dirigenziale regionale n. 153 del 3.8.2020 avente ad oggetto *Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014- 2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali.*

*Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani - Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1 - bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017 con il quale è stata approvata la “Graduatoria Unica Regionale Definitiva” nella parte in cui la domanda di finanziamento presentata dalla ricorrente risulta inserita nell’elenco “Domande non ammissibili a valutazione” anziché nell’elenco “Domande ammissibili e finanziabili”, e relativi allegati;*

3) della graduatoria unica regionale definitiva per la parte di interesse, nei termini indicati sub 2;

4) della nota regionale prot. n. 2019.0697708 del 19.11.2019 trasmessa a mezzo pec recante “comunicazione di non accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10 bis della l. 241/90”, ove necessario;

5) degli atti connessi, collegati, presupposti e consequenziali ivi compresi: a) del verbale della Commissione di valutazione del 12 giugno 2020, non conosciuto; b) della scheda di valutazione della domanda presentata dalla ricorrente, ove esistente ed ove necessario; c) del verbale e/o atto con il quale la Commissione di valutazione e/o altro organo ha predisposto eventuali criteri e/o sub criteri di valutazione delle domande e/o di formazione delle graduatorie, ove esistente, per quanto di interesse; d) delle deliberazione della G.R.C. n. 797 del 16.6.2006, ove necessario; e) della graduatoria provinciale provvisoria, per la parte di interesse, ove necessario; f) delle Disposizioni Generali per l’Attuazione delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 97 del 13.4.2018, ove necessario; g) del Manuale delle procedure per la gestione delle domande di sostegno delle misure non connesse alla superficie e/o animali approvate con DDR 106 del 20.4.2018, ove necessario; h) del DDR n. 22 del 6.2.2017, ove necessario; i) della circolare “Indicazioni metodologiche-operative per l’istruttoria delle domande di pagamento e delle domande di sostegno ....” Prot. n. 0215079 del 3.4.2019 (DG politiche agricole), non conosciuta, ove necessario, l) della circolare esplicativa “PSR Campania

2014-2020 – tipologia intervento 4.1.1 e progetto integrato Giovani in merito alle problematiche emerse nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno a valere sui relativi bandi 2017 ....” prot. 0289436 del 9.5.2019 (D.G. politiche agricole), atto conosciuto in sede di predisposizione del ricorso, ove necessario; m) della circolare esplicativa prot. n. prot. 0337251 del 29 maggio 2019, atto conosciuto solamente in sede di predisposizione del ricorso, ove necessario

**nonché per l'accertamento e/o la declaratoria**

di sussistenza dei presupposti di ammissibilità e valutabilità dell'istanza di finanziamento presentata dalla ricorrente e dell'obbligo in capo alla Regione Campania di esaminarla ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante, con inserimento della stessa nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili con riconoscimento di n. 86 punti come da scheda di autovalutazione contenuta nella domanda.

**Dati di fatto**

La ricorrente, è titolare della ditta individuale *Azienda Agricola Pantana Soprana* operante nel Comune di Aquara.

Deve essere qui immediatamente evidenziato che l'azienda agricola ha sostenuto importanti investimenti allo scopo di ampliare e sviluppare la propria attività produttiva.

Con decreto dirigenziale regionale n. 239 del 13.10.2017, nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR), è stato pubblicato il bando di attuazione concernente le “Misure non connesse alle superfici e/o animali: progetto integrato giovani (tipologia di intervento 4.1.2 e tipologia di intervento 6.1.1.)”.

La sig.ra Guarascio, in possesso dei requisiti prescritti dall'avviso pubblico, con istanza acquisita al protocollo progressivo n. 84250141524 del 3.7.20018, ha presentato domanda di ammissione ai finanziamenti, allegando la documentazione prevista e indicando il punteggio spettante emerso in sede di autovalutazione (**p. 86**), per un contributo pari a € 170.136,39.

Successivamente, l'Ufficio regionale incaricato della **verifica di ricevibilità** della richiesta di beneficio, con nota pec datata 28.6.2018 (recte, 28.6.2019), ha trasmesso una lettera di “**convocazione per chiarimenti**” e integrazioni concernenti:

- 1) scadenza del contratto di affitto;
- 2) mancanza di sottoscrizione del contratto di fitto da parte di tutti i soggetti proprietari;
- 3) conto colturale del Business Plan diverso dal fascicolo aziendale con particolare riferimento all'estensione del vigneto;
- 4) superficie del nuovo oliveto non inclusa nel Business Plan per gli anni successivi all'impianto;
- 5) anomalia nell'indicazione della produzione delle fave;
- 6) mancanza allegato 10a “familiari conviventi”;
- 7) mancanza dichiarazione SCIA Sanitaria all'ASL e rispetto obblighi ex art. 190 D. Lgs. 152/2006;
- 8) superficie punto vendita mq 37,90 da ristrutturare superiore a quella prevista dal bando;
- 9) mancata indicazione superamento barriere architettoniche nel progetto punto vendita e mancata allegazione fotografie stato di fatto;
- 10) mancata previsione di produzione di energia da fonti rinnovabili per incremento fabbisogno energetico per impianti e attrezzature dei locali vendita/deposito/imbottigliamento dell'olio;
- 11) mancanza di computo metrico e mancata individuazione di particelle e superfici con “adeguata” planimetria per l'impianto dell'oliveto;
- 12) mancanza di relazione tecnica asseverata per valutazione impianto di irrigazione con riferimento a “corpo idrico di riferimento, consumi ex ante, efficienza del nuovo impianto e riduzione di consumi”, mancata dimostrazione possibilità di utilizzo della risorsa idrica e non previsione installazione del contatore per consumi;
- 13) mancanza preventivi di progetto, fotografie e documento giustificativo per il biologico;
- 14) file danneggiati ed illeggibili tra gli allegati alla domanda di sostegno;
- 15) mancata previsione in SCIA dell'installazione dei pannelli solari per produzione acqua calda e mancanza dettagliata analisi dei costi per i “nuovo prezzo dei pannelli”;

16) mancanza nulla osta comunale alla SCIA o dichiarazione del progettista;

17) previsione di un mezzo da lavoro agricolo (trattrice) non consono alle effettive esigenze dell'azienda.

L'incontro presso il competente ufficio regionale, già fissato per il giorno 5 luglio 2019, su richiesta della ditta convocata, si è svolto il successivo giorno 8 per consentire la partecipazione del tecnico progettista.

Con il “verbale di soccorso istruttorio” predisposto in occasione dell'incontro il responsabile dell'istruttoria ha invitato la sig.ra Guarascio a “*trasmettere specifica documentazione a chiarimento e specificazione di quanto evidenziato ai precedenti punti al fine di chiarire gli aspetti di criticità emersi in fase di istruttoria che non consentono di definire positivamente il procedimento amministrativo in itinere*”.

Di conseguenza la sig.ra Guarascio, con pec del successivo 23 luglio, in riscontro a quanto indicato nel “verbale di soccorso istruttorio”, ha trasmesso un'articolata relazione, allegando documentazione giustificativa ed integrativa, su ogni singola questione sollevata in sede di incontro:

*“In riferimento alla Vs. comunicazione del 08/07/2019 poniamo le seguenti osservazioni:*

*1.1 Il contratto scade il 14/05/2033 come risulta dall'art. 3 e dalla registrazione telematica. Si evidenzia un errore nell'art.2. – ALLEGATO 1 Autodichiarazione dei proprietari;*

*1.2 Si allega l'autorizzazione dei proprietari per realizzare le opere confermando l'art. 5 - ALLEGATO 1 Autodichiarazione dei proprietari;*

*1.3 Come specificato nella premessa del contratto di fitto sono proprietari entrambi al 50% costituendo di fatto l'intera quota 100% concessa in affitto - ALLEGATO 1 Autodichiarazione dei proprietari;*

*2. Si precisa che tutti i soggetti sono intervenuti nel contratto di fitto costituiscono l'intera quota di proprietà al 100% che corrisponde a quelle presente nel fascicolo - ALLEGATO 1 Autodichiarazione dei proprietari;*

*3. Dal fascicolo aziendale validato il 28/06/2018 risulta 0.52 Ha corrispondente al Bpol presentato cbp 27070201873 – ALLEGATO 2;*

4. *La superficie dell'oliveto da impiantare di circa 06.00 Ha non viene considerata nel Bpol in quanto l'impianto viene realizzato sulla superficie residua aziendale ad uso Forestale pari a 6,91 Ha come da Bpol a pag. 7 che non troviamo inserita nel piano di utilizzo della SAU a pag. 8 - ALLEGATO 3 Bpol;*
5. *Per l'anomalia dovuta alle fave si allega il nuovo bpol con la modifica dei soli dati riguardanti le fave del Bpol riportando una media di 163 q/Ha. - ALLEGATO 3 Bpol;*
6. *Si allega il modello 10A per i familiari conviventi precisando che non ve ne sono. - ALLEGATO 4;*
7. *La documentazione ASL riguardante la dichiarazione relativa alla denuncia dell'attività di produzione, allevamento e coltivazione e la notifica art.6 come da reg. ce 852 alla ASL competente è stata presentata al Suap di Aquara - ALLEGATO 5;*
8. *La superficie del p.to vendita che verrà utilizzata è di 25 mq anche se nel progetto l'area è di 37 mq perché si prevede un'area di sosta per la degustazione dei prodotti aziendali come punto pre-informazione e uno spazio per i disabili – Pag. 36 del Bando;*
9. *Non vi sono Barriere di tipo architettonico in quanto il locale si trova al piano terra come da relazione tecnica allegata alla SCIA del geom. Gaetano Sorgente;*
10. *Non sono previsti investimenti in energia da fonti rinnovabili ma l'investimento riguarda solo la bioedilizia con miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;*
11. *si allega computo metrico, planimetria e documentazione fotografica per l'impianto dell'oliveto;*
12. *Non è previsto un impianto di irrigazione per l'oliveto;*
13. *Si allegano i preventivi, la documentazione fotografica e la comunicazione di prima notifica per l'intera azienda;*
14. *Si allegano i file non leggibili;*
15. *Non occorre la Scia per il comune di Aquara per l'installazione dei pannelli solari per la produzione di acqua calda;*
16. *Non avendo ricevuta nessuna comunicazione da parte del comune di Aquara nei successivi 30 g la presentazione protocollo 2752 del 27/06/2018 la scia è valida come nulla osta all'avvio dei lavori;*
17. *L'azienda si impegna a dismettere le due motozappatrici e la trattrice agricola cingolata tipo Massey Ferguson di potenza KW 49,30 andando così a coprire il fabbisogno dei 16 kw derivanti dall'acquisto del nuovo trattore se necessario,*

*in quanto il bando a pag. 36 riporta per le aziende con disponibilità di terreni superiori a 10 Ha e minore di 20 un incremento di 8 KW/ha. Si calcola così una potenza disponibile di  $100Kw + 7*8 = 156Kw$ ” (cfr. relazione di soccorso istruttorio del 23.7.2019).*

Nel prosieguo, con successive pec inoltrate al competente ufficio regionale, la sig.ra Guarascio, in riscontro alle richieste pervenute per le vie brevi, ha trasmesso ulteriore documentazione integrativa concernente:

- pec del 23/7/2019 → durata del contratto di fitto dei terreni e rilievi fotografici degli uliveti aziendali;
- pec del 27.7.2019 → progetto esecutivo: **1)** relazione specialistica su barriere architettoniche e rilievi fotografici (**punto 9** chiarimenti); **2)** relazione tecnica integrativa uso materiali bioedilizia per lavori a farsi SCIA – attestazione prestazione energetica (**punto 10** chiarimenti) ; **3)** Relazione tecnica integrativa – Pianta copertura schema pannelli solari – prospetto lato pannelli – documentazione fotografica – analisi prezzo; **4)** dichiarazione sostitutiva tecnico incaricato nulla osta inizio lavori;

pec del 17.9.2020 → relazione integrativa con allegati:

*“In riferimento alla Vs. comunicazione poniamo le seguenti ulteriori osservazioni:*

*1. Il titolare Guarascio Sonia conferma di aver preso visione ed inviato per suo conto i seguenti messaggi trasmessi via pec dal dott. Guariglia Gaetano:*

*Identificativo messaggio 1 : opec292.20190723123926.30243.80.1.66@pec.aruba.it del 23/07/2019*

*Identificativo messaggio 2 : opec292.20190723222706.21246.87.1.67@pec.aruba.it del 23/07/2019*

*Identificativo messaggio 3 : opec292.20190727105343.13423.445.1.65@pec.aruba.it del 27/07/2019*

*2. La superficie dell'oliveto da impiantare è di 06.32.19 Ha e non viene considerata nel Bpol in quanto l'impianto viene realizzato sulla SAU residua di 13.26.00 Ha. La SAU iniziale è di 17.92 Ha mentre la SAU utilizzata nel piano è di 4,66 Ha data dalla somma di olivo 2,65, vino 0,51 e seminativo 1,50. Le coltivazioni di broccoletto e fava fresca si considerano come rotazione colturale secondaria. Sottraendo alla SAU residua 13,26 Ha la superficie forestale di 6,91 Ha abbiamo una SAU da utilizzare per l'impianto olivicolo di 6,35 Ha.*

3. In riferimento al D.lgs 152/2006 si comunica che fino ad oggi non sono stati prodotti rifiuti speciali sia di tipo pericoloso sia di tipo non pericoloso. Si precisa al riguardo che non sono stati effettuati fino ad oggi trattamenti con fitofarmaci né concimazioni chimiche e organiche.

4. In riferimento all'area utilizzata nel punto vendita per la degustazione dei prodotti aziendali non occorre modificare la scia presentata, si allega relazione del geom. Gaetano Sorgente. (All. 1)

5. Atto di impegno alla realizzazione dell'impianto da fonti rinnovabili e relazione del geom. Gaetano Sorgente. (All. 2)

6. L'azienda si impegna a dismettere le due motozappatrici e la trattore agricola cingolata tipo Massey Ferguson di potenza KW 49,30 immatricolata il 12/10/2006 e completamente ammortizzata andando così a coprire il fabbisogno dei 16 kw derivanti dall'acquisto del nuovo trattore (all.3). (cfr. nota pec del 13.9.2019).

Superato il controllo di **ricevibilità** della domanda é stata avviata l'istruttoria tesa a verificare l'ammissibilità della stessa.

Senonchè, l'ufficio regionale incaricato, malgrado la completezza della domanda e gli adempimenti integrativi documentali, con nota prot. 2019 0697708 del 19.11.2019 trasmessa successivamente a mezzo pec, ha comunicato la sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della domanda ex art. 10 bis L. 241/90 nei seguenti termini:

- 1) mancata presentazione SCIA sanitaria al momento della domanda di sostegno; successiva presentazione in data 19.7.2019 al SUAP e integrazione della domanda di sostegno;
- 2) assegnazione di costi a interventi e sotto interventi errati;
- 3) preventivo spese tecniche manchevole dei criteri di calcolo tali da permettere, in sede istruttoria, la verifica della spesa ammissibile e la correttezza della procedura adottata;
- 4) mancanza computo metrico a firma del progettista per l'uliveto;
- 5) mancata indicazione delle modalità di rispetto delle norme contenute nell'art. 190 D. Lgs 152/2006;
- 6) erronea attribuzione in sede di autovalutazione punteggi per alcuni principi previsti dal bando:
  - principio 1 → assenza titolo di studio (- 5 punti);

- principio 6 → adesione piano assicurativo agricolo - mancanza polizza (- 2 punti);
- principio 7 → mancanza di introduzione di macchine innovative per impatto positivo su ambiente e sui cambiamenti climatici (- 8 punti);
- principio 8 → assenza di investimenti strategici non risultando indicati i codici di prezzo della bioedilizia; APE integrata successivamente alla presentazione della domanda dalla quale non emerge un aumento dell'efficienza energetica (- 8 punti); documento giustificativo agricoltura biologica del 18.9.2018 successivo alla presentazione della domanda di sostegno (- 8 punti);

La sig.ra Guarascio, in riscontro alla nota regionale, pur trattandosi di rilievi (ritenuti) ostativi in larga parte superati con i precedenti chiarimenti e integrazioni trasmessi e pur riferendosi a documentazione già trasmessa all'Ente regionale con la presentazione della domanda, ha fornito, ancora una volta, tutti gli elementi a confutazione osservando specificamente che:

*“In riferimento alla Vs. comunicazione pec prot. 2019.0697708 del 19/11/2019 poniamo le seguenti osservazioni:*

*1. L'azienda al momento della presentazione della domanda non aveva avviato la produzione agricola in quanto si è costituita il 14/05/2018 e il requisito richiesto dal bando a pagina 27, dove recita tra parentesi “solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale”, alla data di presentazione della domanda era soddisfatto. Si precisa che l'azienda Guarascio Sonia subentra all'azienda Antico Rosina (Allegato 1A) già operante da decenni nel comparto agricolo in regola con tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente (obblighi previdenziali, assicurativi, sanitari in quanto regolarmente registrata presso l'ASL competente e in regime di contabilità ordinaria dal 2005 per gli aspetti fiscali) nello svolgimento della sua attività.*

*In particolare l'azienda agricola, costituita dalla signora Guarascio Sonia nel mese di maggio, per l'anno 2018 ha avuto una produzione olivicola pari a zero a causa delle avverse condizioni ambientali (esternalità negative) avvenute durante l'anno, così come emerge anche dai dati Istat sull'andamento dell'economia agricola nell'anno 2018 che attestano una diminuzione della produzione olivicola del 34,7% (allegato 1B).*

*La disciplina della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli è definita dall'art 4 del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228 che prevede tra l'altro la non obbligatorietà della comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola. Solo successivamente in virtù della campagna agricola 2019, nonché di una positiva attesa di produzione riscontrata in fioritura, in data 19/07/2019 si è provveduto alla presentazione della scia sanitaria presso il Suap di Aquara.*

*2. I costi attinenti i lavori per il punto vendita sono stati inseriti nella voce altri investimenti 0008-0001 perché comprendono in modo prevalente i costi per la ristrutturazione del laboratorio ammissibile con un contributo del 50 % mentre utilizzando il codice 0002-0006 come punto vendita veniva calcolata un'aliquota di sostegno del 90% in fase di compilazione. In riferimento al codice 0003-0010 prevede la stessa aliquota di sostegno del codice 0003-0022 pari al 90%. Si chiede il riconoscimento per intero del contributo pubblico così come inserito in domanda nel Quadro F a pag. 27 per un valore di euro 170.136,39 perché **il totale ammontare del sostegno rimane lo stesso.***

*3. Il preventivo per l'offerta tecnica del professionista è completo del servizio proposto e del prospetto con il foglio di calcolo excel compilato in conformità al calcolo per le spese tecniche redatto dalla Regione Campania (Allegato 2).*

*4. Il Computo metrico per l'oliveto è firmato dal tecnico Dr. Gigliello Pierino (Allegato 3).*

*5. In riferimento al D.lgs 152/2006 si comunica che fino ad oggi non sono stati prodotti rifiuti speciali sia di tipo pericoloso sia di tipo non pericoloso. Si precisa al riguardo che non sono stati effettuati fino ad oggi trattamenti con fitofarmaci né concimazioni chimiche e organiche.*

6. Si chiede il riconoscimento per intero del punteggio attribuito nei criteri di selezione e autovalutazione come presentati in domanda n. 84250141524 (allegato 4):

CUAA (CODICE FISCALE)  NUMERO DOMANDA

QUADRO H - CRITERI DI SELEZIONE E AUTOVALUTAZIONE PROGETTO		
Sezione II - Tipologia Intervento - Autovalutazione del richiedente (sez. 2 di 2)		
Misura		
6 - SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE E DELLE IMPRESE		
Sottomisura		
6.1 - AIUTI ALL'AVVIAMENTO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI PER I GIOVANI AGRICOLTORI		
Tipologia Intervento		
1 - 6.1.1 RICONOSCIMENTO DEL PREMIO PER GIOVANI AGRICOLTORI CHE PER LA PRIMA VOLTA SI INSEDIANO COME CAPO AZIENDA		
Criteri di selezione definiti dalla Regione		Autovalut
Codice	Descrizione	Punteggio Massimo
<b>50 - REQUISITI BENEFICIARIO</b>		
IC17019	LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA	14
IC17021	TARGETING SETTORIALE	10
IC17023	DIMENSIONE ECONOMICA DELL'AZIENDA	15
IC17048	ADESIONE AL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO O AI FONDI DI MUTUALIZZAZIONE	2
IC17649	TITOLO DI STUDIO	5
<b>52 - REQUISITI DELL'OPERA/PROGETTO</b>		
IC17031	CARATTERISTICHE TECNICHE/ECONOMICHE DEL PROGETTO	24

Principio 1 – Per il titolo di studio non è stata richiesta l'attribuzione del punteggio dei 5 punti.

Principio 6 – Si allega la domanda di adesione al PAI 2018 (Allegato 5).

Principio 7 – Per le macchine innovative sul preventivo di Agrisele (allegato 6) sono riportate le seguenti macchine per il riconoscimento dei 14 punti:

punti 6 - a) Trincia laterale maschio modello giraffa SI 160 e fresa marca Celli che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni.

Punti 8 - b) Atomizzatore centrifugo portato marca Gaspardo modello expo 600 per trattamenti a basso volume che permette di ridurre la quantità di prodotti fitosanitari

Principio 8 - In merito agli investimenti strategici si richiedono 13 punti:

*(Punti 8 - a) La relazione tecnica del geometra Sorgente Gaetano sull'uso di materiali di bioedilizia allegato alla pec del 17/09/2019 (allegato 7) ad integrazione della relazione tecnica sul computo metrico prevede l'uso di materiali ecocompatibili nel rispetto del risparmio energetico (Allegato 8). Non essendo ancora stato eseguito l'intervento l'attestazione Ape è da considerarsi di riferimento nella fase ante l'inizio dei lavori previsti per il laboratorio e non post.*

*Si precisa che ai fini del riconoscimento degli 8 punti è stata anche prodotta la documentazione per l'introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (allegato 11 - 13) impegnandosi a realizzare l'intervento sostenendo le spese per intero (allegato 12).*

*(punti 5 - b) Biologico - Non sono stati richiesti 8 punti per aver presentato il documento giustificativo biologico ma si richiedono i 5 punti per la domanda di prima notifica protocollato in regione il 25/06/2018 (Allegato 9). Successivamente in data 18/09/2018 è stato emesso il Documento Giustificativo biologico (Allegato 10). (cfr. controdeduzioni 06/12/2019 ed allegati)*

Malgrado il superamento di tutti i rilievi ritenuti ostativi all'accoglimento della domanda di finanziamento il dirigente del competente Settore regionale, con nota prot. n. 2020.0385135 del 17.8.2020, ha disposto il diniego definitivo della domanda di finanziamento, sulla base del verbale del 12 giugno predisposto dalla Commissione di valutazione che ha ritenuto di respingere le osservazioni presentate dall'azienda agricola ricorrente ipotizzando che non sarebbe "possibile finanziare la maggior parte delle macchine, attrezzature ed investimenti non produttivi, che rappresentano i due terzi degli investimenti totali del piano dei sviluppo, anche perché, la richiedente nulla contro-deduce e non dà elementi oggettivi al fine di superare le criticità contestate in sede di istruttoria (sotto-interventi errati). Per quanto riguarda l'oliveto, venendo meno il finanziamento delle macchine ed attrezzature e gli investimenti non produttivi come sopra indicato, indispensabili per la maggior parte delle attività colturali e vendita dei prodotti, ne risulta una sostanziale perdita di funzionalità dell'intero progetto di

*sviluppo proposto dalla ditta, in ordine agli obiettivi e ai risultati attesi e pertanto si ritiene l'istanza non ammissibile. Inoltre si evidenzia che il computo metrico non riporta quanto stabilito dal bando, per l'ammissibilità della spesa, per i nuovi impianti arborei ”*

*Medio tempore, con decreto dirigenziale regionale n. 157 del 3.8.2020, è stata approvata la “Graduatoria Unica Definitiva”, all'interno della quale la domanda di finanziamento presentata dall'azienda agricola ricorrente risulta inserita nell'elenco delle “Domande non ammissibili a valutazione” anziché nell'elenco delle “Domande ammissibili e finanziabili”.*

Nel quadro delineato i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere annullati – previa sospensione dell'efficacia – per i seguenti

#### **MOTIVI**

**D) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).**

A) La Regione Campania, con il provvedimento prot. n. 385135 del 17.8.2020, ha adottato il diniego definitivo della domanda di sostegno presentata dalla ricorrente nonostante quest'ultima, nel corso dell'iter procedurale avesse fornito tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti.

A1) La Commissione di Riesame incaricata della valutazione della domanda di sostegno, pur avendo superato gli altri elementi (in precedenza ritenuti) ostativi all'accoglimento dell'istanza di finanziamento, ha ritenuto di non accogliere le osservazioni presentate ex art. 10 bis L. 241/90 nella parte in cui ha evidenziato che *“in riferimento alle controdeduzioni prodotte dalla richiedente ... non è possibile finanziare la maggior parte delle macchine, attrezzature ed investimenti non produttivi che rappresentano i due terzi degli investimenti totali del piano di sviluppo, anche perché la richiedente*

*nulla contro-deduce e non dà elementi oggettivi al fine di superare le criticità contestate in sede di istruttoria (sotto-interventi errati)”.*

L’assunto è innanzitutto generico ed indeterminato non essendo dato evincere quali siano **“la maggior parte (!) delle macchine, attrezzature ed investimenti non produttivi”**. Il **difetto di istruttoria e di motivazione** sono evidenti posto che l’organo di valutazione, per operare correttamente, avrebbe dovuto indicare specificamente le voci di spesa ritenute non finanziabili, anche al fine di consentire l’esercizio del diritto di difesa in maniera compiuta ed adeguata, non rinvenendosi (nemmeno) *aliunde* la loro esatta individuazione.

Per altro verso si evidenzia che si tratta di elementi in parte diversi rispetto a quelli evidenziati in sede di preavviso di diniego ex art. 10 bis L 241/90, nel quale non è rinvenibile alcun riferimento alla non finanziabilità dell’intervento, né vi è l’individuazione specifica delle macchine, attrezzature e investimenti non ammissibili a spesa..

**A2)** Né vale in contrario sostenere che la ricorrente nulla avrebbe osservato in ordine alle criticità emerse in sede di istruttoria (cfr. nota prot. n. 697708 del 19.11.2019) con particolare riferimento ai sotto-interventi errati: *“nella domanda di sostegno sono stati assegnati costi a interventi e sotto interventi errati; i costi attinenti i lavori per il punto vendita aziendale e le relative attrezzature sono stati assegnati all’intervento 0008-0001 (investimenti non direttamente produttivi/altri investimenti) mentre dovevano essere assegnati per i lavori del punto vendita all’intervento 0002-0006 (costruzioni-ristrutturazioni di immobili direttamente produttivi/locali per la vendita diretta) e per le attrezzature all’intervento 0003-0009 (acquisto macchine ed attrezzature.../ attrezzature per lavorazione terreno) mentre dovevano essere assegnati 0003-0022 (acquisto macchine ed attrezzature .../ macchine per la raccolta)”*.

In proposito, fermo restando quanto già rappresentato dalla sig.ra Guarascio in sede di controdeduzioni si rileva che, contrariamente a quanto ritenuto, la contestata erroneità dei sottointerventi non incide in

alcuna misura sull'ammissibilità a finanziamento delle spese indicate, non essendo prevista tale sanzione/conseguenza dalla *lex specialis* che, come è noto, deve essere interpretata ed applicata nel senso di salvaguardare la più ampia partecipazione qualora vi siano indicazioni poco chiare.

Sotto il profilo in esame, seppure si volessero ritenere erronei i sottointerventi indicati in fase di compilazione della domanda cionondimeno si tratterebbe di **mere irregolarità formali** che non incidono in alcuna misura sull'attuabilità del piano di investimenti che, giova precisarlo, non ha subito alcuna variazione di costi e/o prezzo, restando **invariato il quadro economico-finanziario**.

A parte tutto si evidenzia che pare comunque non errata l'indicazione concernente i lavori per il punto vendita, inseriti nella voce "*investimenti non produttivi/altri investimenti 0008-0001*" trattandosi prevalentemente di costi per la ristrutturazione del laboratorio ammissibile con un'aliquota di contributo pari al 50 %, come previsto dal bando per simili interventi.

Con riferimento, invece, al codice 0003-0010 (acquisto macchine e attrezzature per la commercializzazione) si evidenzia che esso prevede la stessa aliquota di sostegno del codice 0003-0022 (acquisto macchine e attrezzature per la raccolta) pari al 90%. Anche in questo caso l'erronea indicazione non incide sull'attuabilità dell'investimento.

L'elemento che, in ogni caso, supera ogni contestazione è dato dalla non modificazione del Quadro economico e finanziario che resta invariato così come inserito in domanda nel *Quadro F* a pag. 27 per un valore di euro 170.136,39, risultando l'ammontare complessivo del sostegno identico.

Né deve tralasciarsi che la compilazione e il riempimento delle domande sono stati caratterizzati da non poche difficoltà da parte dei richiedenti a causa della poca chiarezza sul punto e della mancanza di indicazioni operative precise.

Sotto quest'ultimo profilo si rileva che sul sito istituzionale della Regione Campania sono presenti alcune circolari "esplicative" – conosciute in occasione della predisposizione del presente ricorso- tra cui la prot. n. 0289436 del 9 maggio 2019 dalla quale emerge che "*A seguito delle numerose*

*segnalazioni pervenute dai Servizi territoriali provinciali, al fine di disporre ulteriori chiarimenti per l'istruttoria delle domande di sostegno pervenute e monitorare l'avanzamento della stessa, nell'ambito dell'attività di coordinamento svolta dall'Ufficio centrale competente per le tipologie d'intervento in oggetto, si riportano nella presente circolare, le principali questioni emerse".*

Il dato è importante e conferma le difficoltà oggettive che gli operatori hanno incontrato nella compilazione del modello di domanda, anche con riferimento alla esatta individuazione degli interventi e dei sotto-interventi, ai quali è riservato un paragrafo specifico.

Orbene, per mero tuziorismo difensivo, si impugna *in parte qua* la predetta circolare secondo l'interpretazione e l'applicazione fattane dagli organi di valutazione, in contrasto con la *lex specialis* che non prevede alcuna conseguenza/sanzione in termini di inammissibilità/esclusione del progetto nel caso di indicazione non corretta dei sottointerventi .

A parte tutto la circolare è **successiva alla data di presentazione della domanda** e, per di più, la sig.ra Guarascio non è stata informata della presenza di detti errori sicchè non è dato comprendere come la stessa avrebbe potuto e/o dovuto rimediare diversamente. La P.A., per operare correttamente, **avrebbe dovuto notificare con pec** la sig.ra Guarascio in ordine alle problematiche riscontrate tenuto conto che la domanda era stata presentata da circa un anno al fine di consentire le necessarie verifiche, non potendosi pretendere che la richiedente consultasse quotidianamente il sito istituzionale.

Si pensi, peraltro, che ai sensi della circolare *“la domanda di rettifica potrà essere inserita solo previa retrocessione allo stato di “rilasciato” della Domanda di Sostegno e solo per le posizioni ritenute ammissibili”*.

In siffatto contesto pare evidente l'illogicità e l'irragionevolezza della previsione non potendosi applicare, per quanto è dato comprendere, a quei casi – come quello in trattazione – in cui la domanda è stata ritenuta non ammissibile a valutazione.

L'Ente regionale, per operare correttamente, avrebbe dovuto avvisare in maniera idonea i soggetti richiedenti delle criticità riscontrate per consentire, ove necessario, la correzione.

**A3)** La sig.ra Guarascio, in ogni caso, ha rispettato le prescrizioni contenute nel bando con particolare riferimento all'art. 10 "*importi ed aliquote di sostegno*", che alla lettera b) (pag 17) detta le regole applicabili prevedendo, tra l'altro, che "*La relazione inoltre deve contenere le informazioni di dettaglio relative alle macchine ed attrezzature proposte all'acquisto ed ai fornitori interessati, così come previste dai modelli p1 e p2 (come da allegato n. 7 e n. 8) ... . In fase istruttoria sarà valutata la coerenza dei preventivi in questione attraverso i listini prezzi (allegati all'istanza) e verificata l'effettiva concorrenza delle ditte offerenti.*

La ricorrente, nel rispetto del bando, con riferimento alle macchine, ha allegato i modelli p1 e p2 firmati digitalmente per le informazioni di dettaglio relative ai macchinari e alle attrezzature proposte ed ai fornitori interessati.

Il rispetto della *lex specialis* da parte della ricorrente, dunque, non è in contestazione, a conferma dell'erroneità e della arbitrarietà dei rilievi regionali concernenti la non esatta indicazione dei sottointerventi tanto più che, a prescindere dalla indicazione corretta o meno degli stessi, nella domanda e nel **Quadro economico-finanziario** sono comunque indicate le singole voci e l'incidenza di spesa, con specificazione della funzionalità di ciascuna voce ai fini dell'attuazione dell'intervento.

**B)** Nemmeno pare condivisibile l'ulteriore rilievo secondo cui "*per quanto riguarda l'oliveto, venendo meno il finanziamento delle macchine ed attrezzature e gli investimenti non produttivi come sopra indicato, indispensabili per la maggior parte delle attività colturali e vendita dei prodotti, ne risulta una sostanziale perdita di funzionalità dell'intero progetto di sviluppo proposto dalla ditta in ordine agli obiettivi e ai risultati attesi e, pertanto, si ritiene l'istanza non ammissibile. Inoltre si evidenzia che il computo metrico non riporta quanto stabilito dal bando, per l'ammissibilità della spesa, per i nuovi impianti arborei*".

Ed invero la dimostrata finanziabilità di macchine, attrezzature e investimenti produttivi fa sì che l'oliveto previsto nella domanda di sostegno e l'intero progetto di sviluppo non subiscano la contestata "perdita di funzionalità" rispetto alla programmazione e alle previsioni contenute nel business plan che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo regionale, comprova la realizzabilità e sostenibilità del programma di investimento risultando rispettati tutti gli obiettivi e le finalità previsti dal bando.

Con riferimento alle contestate carenze del computo metrico emerge palese la genericità, l'illogicità e la perplessità del rilievo regionale non essendo dato comprendere l'effettivo significato e la reale portata dell'espressione "*quanto stabilito dal bando ... per i nuovi impianti arborei*", a conferma della **superficialità dell'istruttoria** espletata e del **difetto di motivazione**, non risultando esternati in maniera compiuta gli elementi di fatto e, soprattutto, le ragioni di diritto sui quali l'illegittima determinazione si fonda.

La compromissione del corretto esercizio del diritto di difesa è evidente non essendo chiaro quali siano le previsioni del bando asseritamente violate.

In ogni caso si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto, il computo metrico concernente l'impianto del nuovo uliveto è stato redatto sulla base delle indicazioni contenute nell'avviso di finanziamento e riporta tutti gli elementi e le voci da esso previste di talchè non pare condivisibile la valutazione regionale in ordine alla non ammissibilità di siffatta spesa, né sono opponibili e applicabili eventuali indicazioni valutative successive alla pubblicazione del bando e alla presentazione della domanda.

Ed invero dall'esame del progetto dell'oliveto e del relativo computo metrico emerge il pieno rispetto dell'indicazione della *lex specialis*, con particolare riferimento a quanto previsto a pag. 18, art. 10, lett. c) che nel disciplinare "***importi ed aliquote di sostegno***", detta le regole applicabili in ordine al: "*La determinazione della spesa ammissibile a finanziamento ...c) per le opere di miglioramento fondiario, le costruzioni e/o le ristrutturazioni ...*"

La sig.ra Guarascio, anche in questo caso, ha rispettato puntualmente le indicazioni contenute nella lex specialis.

È stata prodotta la documentazione riguardante le offerte e il progetto esecutivo comprensivo degli elaborati grafici, rispettando i requisiti della lettera b a pag 17 del bando, negli allegati in fase di presentazione della domanda e nella pec del 23/07/2019 ore 12:40 (allegato preventivi.zip), nella pec del 23/07/2019 ore 22:27 (allegato doc fot olivo) e nella pec del 06/12/2019 (allegato 3 prev. Impianto olivicolo) e nella pec del 05/09/2019 (allegato planimetria impianto oliveto Aquara). Il computo metrico firmato dal tecnico è stato allegato ad ogni singola offerta.

Nel quadro delineato sono evidenti le illegittimità denunciate e la piena rispondenza della domanda di sostegno alle prescrizioni dell'avviso.

La fondatezza del presente motivo implica che alla domanda di sostegno presentata dalla ricorrente spetti il riconoscimento degli 86 punti richiesti in sede di autovalutazione, con conseguente inserimento utile in graduatoria nell'elenco delle domande ammissibili e finanziabili nella corrispondente posizione.

**II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.), VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).**

A) Il motivo che precede è assorbente.

Gli atti impugnati, in ogni caso, sono illegittimi per violazione della normativa che disciplina il corretto svolgimento del procedimento amministrativo ai fini dell'adozione del provvedimento finale, non essendo legittimo addurre motivazioni ostative "a singhiozzo" e, peraltro, ogni volta diverse rispetto alle precedenti contestazioni.

Sotto tale profilo, fermo restando che le motivazioni addotte dall'Ente regionale nel provvedimento definitivo di diniego implicano il superamento delle altre criticità evidenziate dal funzionario istruttore ed erroneamente ritenute ostantive ai fini dell'accoglimento della domanda di sostegno, pare opportuno, per completezza difensiva, contestare partitamente (anche) le (restanti) motivazioni addotte nella nota regionale prot. n.697708 del 19.11.2019 di comunicazione dei motivi ritenuti ostantivi all'accoglimento della domanda.

La ricorrente, entro il termine perentorio assegnato, ha riscontrato punto per punto i rilievi regionali trasmettendo articolata relazione tecnica e relativi allegati.

Di tanto non ha tenuto conto l'ufficio incorrendo in evidente difetto di istruttoria e di motivazione.

In particolare, a confutazione delle erronee argomentazioni addotte dall'istruttore, è stato dedotto e documentato che:

**1) SCIA Sanitaria** → L'art. 12 del bando di finanziamento, nel disciplinare la "*presentazione delle domande di sostegno e documentazione da allegare*" alla pag. 27 prevede espressamente che la SCIA in materia sanitaria debba essere presentata "*solo se risultano già realizzate produzioni di origine vegetale e/o animale*". La ricorrente, in sede di controdeduzioni, ha chiarito che "*l'azienda al momento della presentazione della domanda non aveva avviato la produzione agricola in quanto si è costituita il 14/05/2018...*".

In aggiunta è stato rappresentato che l'azienda agricola Guarascio nel mese di maggio, con riferimento all'anno 2018, **ha avuto una produzione olivicola pari a zero** a causa delle avverse condizioni ambientali (esternalità negative) verificatesi durante la stagione, come documentato nella documentazione allegata relativa ai dati Istat sull'andamento dell'economia agricola nell'anno 2018 che attestano una diminuzione della produzione olivicola del 34,7%, sicchè, solo successivamente, in data 19/07/2019, con la stagione agricola 2019 e sulla base di una positiva attesa di produzione riscontrata in fioritura, ha provveduto alla presentazione della SCIA sanitaria presso il Suap di Aquara.

D'altro canto non deve trascurarsi che l'art 4 D. Lgs. 228/2001, nel disciplinare la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, prevede tra l'altro la non obbligatorietà della comunicazione di inizio attività per la vendita al dettaglio di prodotti agricoli esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola.

**3) Preventivo delle spese tecniche →** Contrariamente a quanto sostenuto il preventivo delle spese tecniche allegato alla domanda di sostegno, oltre ad essere dettagliato e completo dei servizi proposti, indica in maniera chiara i criteri di calcolo utilizzati per la formulazione dell'offerta tale da consentire la verifica della correttezza della procedura adottata.

Ed invero il preventivo n. 5 del 1.7.2018 offerto dal professionista incaricato (dott. comm. Danilo Agresta) è completo del servizio proposto (gestione procedurale e amministrativa dell'operazione piano economico, aziendale, business plan e di investimento) e vi è allegato il prospetto con il foglio di calcolo excel compilato in conformità al calcolo per le spese tecniche redatto dalla Regione Campania di talchè non è dato comprendere il rilievo svolto dal funzionario regionale.

**4) Computo metrico oliveto a firma del progettista →** Contrariamente a quanto rilevato dall'istruttore il computo metrico relativo all'impianto dell'oliveto allegato alla domanda è firmato dal tecnico incaricato, dott. Pierino Gigliello sicchè pare evidente il difetto di istruttoria e di motivazione.

**5) Rispetto normativa ex art. 190 D. Lgs. 152/2006 →** A dire dell'Ufficio regionale la sig.ra Guarascio non avrebbe dichiarato le modalità attestanti il rispetto della speciale normativa. In proposito si evidenzia l'azienda Guarascio, alla data di presentazione della domanda, non ha prodotto rifiuti speciali sia di tipo pericoloso sia di tipo non pericoloso e non ha effettuato trattamenti con fitofarmaci né concimazioni chimiche e organiche di talchè non è(r) necessaria la richiesta dichiarazione.

**6) Punteggi attribuiti in autovalutazione:**

**principio n. 1 (Titolo di studio) →** Contrariamente a quanto ritenuto dall'istruttore la sig.ra Guarascio non ha richiesto l'attribuzione di 5 punti per il titolo di studio, come emerge inoppugnabilmente dalla

scheda di autovalutazione contenuta nella domanda di sostegno. In siffatto contesto il difetto di istruttoria, l'erroneità e il travisamento emergono per tabulas.

**Principio n. 6 (Adesione Piano agricolo) →** Analogamente, l'ufficio non si è avveduto che la sig.ra Guarascio ha presentato la documentazione prevista dall'avviso di sostegno, ivi compresa la domanda di adesione al PAI datata 28.6.2018 di talchè, contrariamente a quanto ritenuto dall'ufficio, è corretta e legittima l'attribuzione di 2 punti in sede di autovalutazione per detta voce, non prevedendo altro la *lex specialis*.

**Principio n. 7 (Introduzione macchine innovative) →** Contrariamente a quanto sostenuto dall'istruttore nel progetto presentato dall'Azienda Agricola Guarascio sono previste le macchine innovative aventi un impatto positivo sull'ambiente. Ed invero nel preventivo n. 154/C del 29.6.2018 offerto dall'azienda Agri Val Sele di Oliveto Citra, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla *lex specialis*, sono indicati: **a)** la *“Trincia laterale maschio modello giraffa SI 160 e fresa marca Celli che consentono la riutilizzazione della sostanza organica vegetale delle coltivazioni” (punti 6)* e **b)** l'*“Atomizzatore centrifugo portato marca Gaspardo modello expo 600 per trattamenti a basso volume che permette di ridurre la quantità di prodotti fitosanitari” (punti 8)*.

Ne consegue, palese, la correttezza e la legittimità dell'attribuzione in autovalutazione dei 14 punti previsti che, come detto, riguardano soltanto i macchinari innovativi non tutti gli altri elencati nel preventivo.

In siffatto contesto la decurtazione del punteggio non trova alcun fondamento risultando smentito per tabulas l'erroneo assunto dell'istruttore regionale circa l'“assenza” di siffatti macchinari, tanto più che si tratta di apparecchi indicati preventivamente dalla Regione Campania ai fini della scelta (difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà).

**Principio n. 8 (Investimenti strategici)** → *In primis* la ricorrente, diversamente da quanto sostenuto, ha chiesto l'attribuzione di 13 punti (non 16). La domanda, inoltre, rispetta precipuamente le “modalità di attribuzione” del punteggio previste dalla *lex specialis*. a pag. 23.

A dimostrazione della correttezza del punteggio indicato si precisa che, con riferimento a 8 punti:

1) La relazione tecnica del geometra Gaetano Sorgente concernente l'uso di materiali di bioedilizia (già trasmessa con pec del 17/09/2019) (allegato 7 controdeduzioni del 6.12.2019) ad integrazione della relazione tecnica sul computo metrico prevede l'uso di materiali ecocompatibili nel rispetto del risparmio energetico (Allegato 8 controded.), sia all'interno che all'esterno.

2) Premesso che la *lex specialis* non richiede(va) alcuna Attestazione di Prestazione Energetica si evidenzia che, contrariamente a quanto ritenuto dall'Ente regionale, non risultando ancora eseguito l'intervento l'Ape inviata ex post aveva solo lo scopo di dare un riferimento nella fase antecedente l'inizio dei lavori previsti per il laboratorio e non post. In ogni caso il miglioramento dell'efficienza energetica emerge dalla relazione tecnica predisposta dal **tecnico incaricato che ha attestato il passaggio dalla categoria G (ante lavori) alla categoria E (post lavori)**.

Si precisa che ai fini del riconoscimento degli 8 punti è stata anche prodotta la documentazione per l'introduzione ex-novo di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (allegati 11 – 13 controded.) impegnandosi a realizzare l'intervento, con assunzione diretta ed integrale delle spese occorrenti, come peraltro previsto con le circolari esplicative (allegato 12 controded.).

**(punti 5 - b) Biologico** – Ad ulteriore conferma del difetto di istruttoria e del travisamento si rileva che, diversamente da quanto ipotizzato, la siig.ra Guarascio non ha richiesto 8 punti per aver presentato il documento giustificativo biologico bensì 5 punti per la **domanda di prima notifica protocollata in regione il 25/06/2018** (Allegato 9 controded.). Successivamente in data 18/09/2018 è stato emesso il Documento Giustificativo biologico (Allegato 10 controded.) che, ovviamente, non ha alcuna rilevanza ai fini dell'attribuzione dell'esatto punteggio.

In siffatto contesto appaiono evidenti il difetto di istruttoria, il travisamento e l'erroneità che inficiano le illegittime determinazioni regionali.

Né, come detto, per ciascuna contestazione mossa dall'ufficio sono opponibili e applicabili criteri di valutazione e/o "circolari esplicative" diversi dal bando, successivi allo stesso e alla domanda di partecipazione presentata circa un anno prima.

**III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (artt. 1, 2, 3, 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).**

La domanda di sostegno presentata dalla ricorrente risulta inserita nell'elenco delle istanze non ammissibili a valutazione in conseguenza dell'esito negativo dell'istruttoria tecnico-amministrativa.

In realtà la ricorrente, in sede di soccorso istruttorio, prima, e in sede di controdeduzioni, poi, ha fornito tutti i chiarimenti e le integrazioni richiesti dall'ufficio regionale e, cionondimeno, il progetto di finanziamento non è stato inserito nella graduatoria delle istanze ammissibili (e finanziabili).

Il dato appare davvero singolare posto che, in disparte l'erroneità e la contraddittorietà dei rilievi ostativi contestati, è indubitabile che il progetto presentato dalla sig.ra Guarascio sia stato valutato "nel merito" come emerge dal preavviso di diniego prot. n. 697788 del 19.11.2019 nel quale risulta operata una decurtazione dei punteggi attribuiti in sede di autovalutazione con riferimento ai principi di selezione nn. 1, 6, 7 e 8.

Ne consegue un ulteriore profilo di illegittimità atteso che, contrariamente a quanto ritenuto dall'ufficio procedente, la domanda di finanziamento risulta(va) completa e regolare sotto il profilo tecnico-istruttorio, dunque a tutti gli effetti valutabile, come di fatto è avvenuto.

In siffatto contesto non è dato comprendere le ragioni che hanno indotto l'istruttore, prima, e la Commissione di riesame, poi, a ritenere "non ammissibile" la domanda di sostegno anziché procedere alla valutazione e all'attribuzione del punteggio spettante.

Sono evidenti, pertanto, la perplessità, l'illogicità e la contraddittorietà degli atti in contestazioni.

**IV) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (art. 10 bis L. 241/90; artt. 41 e 97 COST.). VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E DELLA LEX SPECIALIS. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI AFFIDAMENTO, CORRETTEZZA, BUONA FEDE E LEALE COOPERAZIONE. ECCESSO DI POTERE (difetto dei presupposti – difetto di istruttoria – erroneità – illogicità – perplessità – contraddittorietà – travisamento - sviamento).**

Nella fattispecie risulta violato, altresì, l'art. 10 bis L. 241/90 ai sensi del quale "*dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*".

Ed invero l'Ufficio precedente non ha esaminato –in concreto- le osservazioni e le allegazioni presentate dalla sig.ra Guarascio, limitandosi a proporre una mera e vuota formula di stile priva di contenuto motivazionale ovvero "*all'unanimità dei presenti non ha accolto il riesame presentato dalla ditta per le seguenti motivazioni che integralmente si riportano ...*".

Sotto il profilo in esame giova ricordare che la ricorrente, in sede di confronto procedimentale, ha trasmesso un'articolata relazione con allegati al fine di superare gli erronei rilievi regionali.

Nel provvedimento definitivo di diniego, pur dandosi atto delle controdeduzioni presentate in data 6.12.2019, si fa riferimento soltanto – e in maniera generica - alla non finanziabilità "*della maggior parte delle macchine, attrezzature ed investimenti non produttivi*" e all'assenza di controdeduzioni concernenti i "sottointerventi errati".

L'Ufficio precedente, lungi dal replicare alle argomentazioni espresse in chiave difensiva dall'istante si è sostanzialmente limitato a ripetere le considerazioni, già manifestate nella comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90, senza praticamente nulla aggiungere o variare, in tal modo palesando di non aver affatto preso in

considerazione tali contrarie argomentazioni, finendo così con il frustrare sostanzialmente – nonostante il suo rispetto formale – la finalità partecipativa, insita nell’instaurazione del contraddittorio infraprocedimentale, in vista del contributo del privato ai contenuti della determinazione conclusiva del procedimento, anche in un’ottica deflattiva del contenzioso.

In tal modo operando, l’ufficio procedente ha, di fatto, ridotto l’istituto, previsto dall’art. 10 bis della l. 241/90, ad un mero simulacro di garanzia, non scendendo in concreto nel merito delle controdeduzioni opposte dalla deducente e finendo, sostanzialmente, per rinviare tale approfondimento alla presente sede giurisdizionale amministrativa, in contrasto con lo spirito della norma, che, pure, ha affermato di voler rispettare.

In giurisprudenza, infatti, s’è sostenuto, che: *“L’assolvimento dell’obbligo, imposto dall’art. 10-bis l. n. 241 del 1990, di dar conto nella motivazione del provvedimento finale delle ragioni del mancato accoglimento delle osservazioni presentate a seguito della comunicazione dei motivi ostativi, seppur non imponga la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dalla parte privata, non può consistere nell’uso di formule di stile che affermino genericamente la loro non accoglibilità, dovendosi dare espressamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere le controdeduzioni formulate”* (T. A. R. Sardegna, Sez. II, 14/06/2017, n. 402) .

La violazione del giusto procedimento si aggrava alla luce della recente modifica dell’art. 1 co 2 bis legge 241/90, ai sensi del quale *“I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati al principio della collaborazione e buona fede”*, quale espressione di un *“principio generale, immanente nel sistema che impone una leale collaborazione anche all’interno del procedimento amministrativo”*.

Né deve tralasciarsi che *“Nell’ambito di un procedimento amministrativo la confutazione delle osservazioni presentate dal privato in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi adottati dall’amministrazione, ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, può anche non essere analitica ma quanto meno sufficiente a chiarire le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni*

*difensive del privato medesimo*” (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 21/04/2020, n. 464) e che “*L’obbligo dell’amministrazione pubblica di esaminare le memorie e i documenti difensivi presentati dagli interessati nel corso dell’iter procedimentale, ex artt. 10 e 10 bis della Legge n. 241/1990, presuppone la necessaria esternazione motivazionale che renda nella sostanza percepibile la ragione del mancato adeguamento dell’azione amministrativa alle deduzioni partecipative dei privati*” (T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 04/11/2019, n. 1898; T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 03/02/2020, n. 494);

### **Motivo della sospensiva**

Il *fumus* è nei motivi.

La domanda di sostegno presentata dalla ricorrente è conforme alla *lex specialis* e il programma di investimenti è attuabile e sostenibile.

Il pregiudizio che la sig.ra Guarascio subirebbe dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati è grave e irreparabile posto che la collocazione nell’elenco delle domande non ammissibili non consente il conseguimento del “bene della vita” e l’accesso alle risorse per poter sviluppare la propria azienda agricola in quanto *l’approvazione della graduatoria rende direttamente finanziabili le domande ammesse e compromessa ogni possibilità del ricorrente di vedere sostenuta la propria domanda.*

Il pregiudizio è tanto più grave ove si consideri che la sig.ra Guarascio ha ormai superato il limite di età (40 anni) previsto per l’accesso a siffatte agevolazioni sicché non le sarà più consentito presentare una nuova domanda per il futuro con vanificazione definitiva della legittima aspirazione lavorativa.

Le risorse disponibili per la Misura sono limitate di talchè pare opportuna l’adozione di una misura cautelare, anche propulsiva, che induca l’Amministrazione a riesaminare la domanda di sostegno al fine di attribuire il punteggio spettante, disponendo l’inclusione con riserva nell’elenco delle domande ammissibili e finanziabili, con accantonamento delle somme richieste nelle more della decisione.

Anche l’interesse pubblico milita nel senso di consentire l’attuazione dell’importante programma di investimenti in un’area con altissimi livelli di disoccupazione e gravi problemi economici.

### **Istanza istruttoria**

Si chiede all'Ecc.mo Tribunale di voler disporre, ai sensi del vigente C.P.A., l'acquisizione degli atti sui quali i provvedimenti impugnati si fondano.

### **Conclusioni**

Alla stregua delle argomentazioni svolte si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge.

*Ai sensi della vigente normativa, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è soggetta al versamento del contributo unificato pari ad € 650,00.*

Salerno, 30 ottobre 2020

(avv. Emilio Forrisi)

(avv. Annarita Fortuna)